



24.10.2012

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0230/2009, presentata da Spiridon Andriopoulos, cittadino greco, sulla mancata considerazione da parte delle autorità greche della decisione 2007/365/CE della Commissione che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)

Petizione 0614/2010, presentata da Gabriele Wesenauer, cittadino austriaco, sulle misure di emergenza contro l'introduzione e la diffusione in Spagna del punteruolo rosso delle palme (*rhynchophorus ferrugineus*)

### 1. Sintesi della petizione 0230/2009

Il firmatario denuncia la mancata considerazione da parte delle autorità greche della decisione 2007/365/CE della Commissione relativa a misure di emergenza intese a impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) e i conseguenti effetti catastrofici per le palme presenti in Grecia, in particolare in Ilia e Amaliada. Essendosi rivolto invano alle autorità greche competenti, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione al fine di garantire che le misure protettive adottate in Grecia siano immediatamente allineate alla decisione della Commissione.

### Sintesi della petizione 0614/2010

Il firmatario contesta la mancata attuazione, da parte delle autorità spagnole, di misure di emergenza contro l'introduzione e la diffusione in Spagna del punteruolo rosso delle palme (*rhynchophorus ferrugineus*) e i conseguenti disastrosi effetti sulle palme in Spagna, non da ultimo nella sua città natale di Orihuela. Il firmatario sottolinea che il punteruolo rosso, che ha la caratteristica speciale di svilupparsi all'interno delle foglie e del fusto dell'albero di palma, negli ultimi anni si è spostato sulle coste mediterranee della Spagna, dove la palma è parte del

patrimonio comune e rappresenta un prezioso fattore ecologico ed economico. Dato che le rimostranze del firmatario nei confronti delle autorità locali competenti sono state vane, chiede al Parlamento europeo di intervenire per garantire che vengano adottate le misure necessarie per combattere questo flagello.

## **2. Ricevibilità**

Petizione 0230/2009 dichiarata ricevibile il 26 maggio 2009 e petizione 0614/2010 dichiarata ricevibile il 7 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

## **3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009** **"Petizione 0230/2009**

La Commissione desidera informare l'autore della petizione di essere a conoscenza delle conseguenze dell'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso della palma) in Iliia, Grecia, come pure in altri Stati membri della Comunità in cui sono presenti delle palme.

L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea ha effettuato un'ispezione nell'Attica orientale, Grecia, tra il 26 gennaio 2009 e il 6 febbraio 2009, per valutare, oltre ad altre questioni, la situazione del *Rhynchophorus ferrugineus*.

La Commissione ha già ricevuto e registrato una denuncia da parte dell'autore della petizione sul medesimo problema.

La Commissione procederà a una valutazione completa, fattuale e giuridica della situazione per quanto concerne l'attuazione in Grecia della direttiva del Consiglio 2000/29/CE e delle decisioni della Commissione 2007/365/CE e 2008/776/CE. È già stata indirizzata una lettera a S.E. Vassilis Kaskarelis, Ambasciatore della Rappresentanza permanente della Grecia all'UE, in cui si evidenzia il problema in Iliia. L'autore della petizione ne è stato informato con lettera in data 29 maggio 2009.

Il 15 aprile 2009 la Grecia ha presentato la relazione annuale 2008 che contiene una visione d'insieme della situazione del *Rhynchophorus ferrugineus*, come richiesto dalla decisione della Commissione 2007/365/CE, nella quale si indica che l'insetto, oltre a essere presente in talune regioni dell'Iliia, è anche presente nell'Attica orientale e a Heraklion.

La Commissione è molto preoccupata per il problema denunciato e sta attualmente indagando se le disposizioni della decisione 2007/365/CE siano correttamente attuate in Grecia. Per questa ragione ha già richiesto alle autorità greche di far sapere entro la fine di giugno per quale motivo il *Rhynchophorus ferrugineus* continui a diffondersi in tutta la Grecia e di informare la Commissione sulle misure prese per eliminare questo organismo nocivo.

Inoltre, la Commissione attribuisce la massima priorità ai fattori suscettibili di portare al contenimento di un'ulteriore infestazione e prevede di intraprendere altre azioni per la rigorosa attuazione della legislazione applicabile. A questo scopo, la Commissione ha in programma di espletare ispezioni in vari Stati membri in cui detto curculionide è presente, compresa la Grecia. L'autore della petizione sarà informato dell'esito di dette indagini."

#### **4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010**

"Petizione 0230/2009

Facendo seguito alla sua comunicazione del luglio 2009, la Commissione desidera informare il Parlamento degli sviluppi seguenti.

Il 31 luglio 2009 le autorità greche hanno risposto alla lettera della Commissione del 3 giugno 2009 sul problema in Ilia. Per avvalorare la risposta delle autorità greche, e a seguito dei continui messaggi di posta elettronica ricevuti dal denunciante, l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato un'ispezione d'emergenza dal 14 al 17/07/2009 al fine di valutare i controlli effettuati sul *Rhynchophorus ferrugineus*, specificamente nella prefettura di Ilia. La relazione sull'ispezione e la risposta delle autorità greche competenti alla raccomandazione formulata nella relazione sono disponibili sul sito web della Commissione all'indirizzo [http://ec.europa.eu/food/fvo/rep\\_details\\_en.cfm?rep\\_id=2336](http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2336).<sup>1</sup>

Alla luce dell'esito dell'ispezione dell'UAV in Ilia, la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera alle autorità greche, sollecitando la Grecia a prendere le azioni correttive necessarie per ottemperare alla normativa UE. La Commissione ha ricevuto una risposta il 24 settembre 2009.

A seguito i) del risultato delle ispezioni dell'UAV in Grecia, e ii) delle informazioni ricevute dalle autorità greche, la Commissione ha effettuato una valutazione fattuale e giuridica della situazione in Grecia per quanto concerne l'attuazione della direttiva del Consiglio 2000/29/CE e della decisione della Commissione 2007/365/CE, modificata dalla decisione 2008/776/CE. Al riguardo, la Commissione sta prendendo in considerazione di avviare una procedura d'infrazione contro la Grecia per non avere ottemperato agli obblighi derivanti dalla direttiva e dalla decisione summenzionate.

Inoltre, la Commissione tiene ad informare il Parlamento del fatto che, nell'ambito dell'attuale revisione delle ultime conoscenze scientifiche sul *Rhynchophorus ferrugineus*, la Commissione sta raccogliendo e analizzando informazioni sul controllo e sulle strategie di informazione della Grecia e di altri Stati membri. Di recente la Commissione ha tenuto un incontro con esperti tecnici di tutti gli Stati membri (compresa la Grecia) colpiti dall'insetto, per sviluppare le migliori pratiche per il suo contenimento e valutare una revisione della normativa applicabile. La Commissione intende organizzare, insieme alla Presidenza spagnola, una conferenza sul *Rhynchophorus ferrugineus* in aprile/maggio 2010, dove dovrebbe essere presentata una strategia armonizzata di controllo su come risanare le zone infestate."

#### **5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010**

"Petizione 0230/2009

Facendo seguito alle sue precedenti comunicazioni del luglio 2009 e marzo 2010, la

---

<sup>1</sup> La relazione sulla precedente ispezione in Grecia (26/01-06/02/2009), di cui alle precedenti osservazioni sulla petizione, è ora anche essa consultabile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/food/fvo/rep\\_details\\_en.cfm?rep\\_id=2320](http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2320).

Commissione desidera informare il Parlamento dei seguenti sviluppi:

A seguito di una valutazione fattuale e giuridica della situazione in Grecia per quanto concerne l'attuazione della direttiva del Consiglio 2000/29/CE e della decisione della Commissione 2007/365/CE modificata dalla decisione 2008/776/CE, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione inviando alla Grecia, il 18 marzo 2010, una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del trattato."

#### **6. (REV III) Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012**

"Petizioni 0230/2009 e 0614/2010

Dopo la precedente comunicazione, la Commissione ha esaminato la risposta delle autorità greche alla sua lettera di messa in mora e svolto una missione complementare dell'UAV, dal 2 al 10 febbraio 2010. Da allora la Commissione segue con attenzione la situazione del *Rhynchophorus ferrugineus* in Grecia, nel quadro di riunioni trimestrali con le autorità greche, organizzate in un più ampio contesto e riguardanti varie questioni, tra cui quella del *Rhynchophorus ferrugineus*. Nel quadro di queste riunioni le autorità greche hanno presentato nel luglio 2011 un piano d'azione che prevede misure riguardanti l'organismo nocivo in questione. Stando allo scadenziario comunicato, nel settembre 2011 le autorità greche hanno adottato degli orientamenti dettagliati e piani d'azione generali per lottare contro il *Rhynchophorus ferrugineus*, seguendo la diffusione dell'infestazione. Le misure sono state esaminate dalla Commissione e ritenute soddisfacenti. La Commissione attende altresì i piani d'azione regionali specifici e attualmente in corso. Si può pertanto constatare che la Commissione è in stretto contatto con le autorità greche e continuerà a seguire la situazione.

Su un piano più generale, la Commissione desidera informare la commissione per le petizioni che l'organismo nocivo in questione è piuttosto diffuso nell'insieme degli Stati membri meridionali e che a causa delle caratteristiche biologiche, la sua eradicazione o il suo contenimento non sono sempre facili.

Tuttavia, visto l'emendamento alla decisione della Commissione del mese di agosto 2010, il requisito legale di sottoporre piani d'azione consente alla Commissione di creare una migliore relazione di cooperazione con gli Stati membri e di disporre di una migliore visione generale della situazione.

#### Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione è del parere che una stretta collaborazione con gli Stati membri colpiti da tale organismo nocivo sia il modo migliore per assicurare la conformità. È stata pertanto inviata una lettera al firmatario, prima della conclusione dell'esame, nel quadro della procedura d'infrazione del 9.12.2011. Qualora il firmatario non presenti obiezioni o nuove prove che dimostrino il contrario, la Commissione considererà chiuso il caso. Tuttavia, la Commissione continuerà a monitorare da vicino la Grecia e, ove necessario, riaprirà il caso."

#### **7. (REV IV) Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012**

## "Petizione 0614/2010

La decisione 2007/365/CE della Commissione *che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)*<sup>1</sup> stabilisce norme tese a contrastare questo organismo nocivo. Più nello specifico, l'articolo 5 della decisione impone agli Stati membri di effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell'organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante *Palmae* nel loro territorio. I risultati di tali controlli devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno. Ai sensi dell'articolo 6, una volta confermata la presenza effettiva o presunta dell'organismo lo Stato membro deve stabilire zone delimitate a norma del punto 1 dell'allegato II, a meno che sussista una valida ragione per derogare da tale obbligo a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Gli Stati membri elaborano e attuano inoltre un piano d'azione conformemente al punto 2 dell'allegato II. Il piano d'azione deve contemplare le misure ufficiali, e pertanto lo Stato membro deve adottarle, di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione. Le zone delimitate e i piani d'azione devono essere notificati alla Commissione ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6.

Le misure ufficiale da introdurre nelle zone delimitate secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), devono comprendere misure adeguate volte all'eliminazione dell'organismo specifico, tra cui distruzione oppure risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati, misure volte a prevenire la diffusione dell'organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfezione mediante l'applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze, trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati, trappole a feromone, qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eliminazione dell'organismo specifico e un monitoraggio intensivo. Se i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni evidenziano che l'eliminazione dell'organismo specifico non è più possibile, le misure contenute nel piano d'azione devono mirare al contenimento e alla soppressione dell'organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l'eliminazione come obiettivo di più lungo termine. Conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 6 il piano d'azione e le misure tecniche sono attuati da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati o da agenti qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

Come previsto dalla legislazione di cui sopra, all'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione stanno pervenendo i piani d'azione della Spagna. La situazione è pertanto sotto controllo. I servizi della Commissione sono anche in procinto di inviare una lettera alla Spagna al fine di rammentare allo Stato membro di garantire l'adozione di misure adeguate tese a contrastare la presenza dell'organismo nocivo, nonché di esortarlo a procedere a un aggiornamento delle misure introdotte nella zona in questione. Occorre tuttavia sottolineare che l'organismo nocivo in oggetto è piuttosto diffuso negli Stati membri meridionali e la sua biologia è tale che l'eliminazione e/o il contenimento non risultano sempre di facile attuazione. Nondimeno, la Commissione continua a monitorare la situazione attraverso i piani d'azione presentati.

---

<sup>1</sup> GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24, quale modificata dalla decisione 2010/467/UE della Commissione, del 17 agosto 2010, GU L 226 del 28.8.2010, pag. 42.

Per quanto riguarda l'uso di Fosmet, la Commissione desidera informare la commissione per le petizioni che si tratta di una sostanza attiva autorizzata dall'UE da usare per piante ornamentali (ossia palme) in Spagna.

### Conclusione

La Commissione continuerà a verificare da vicino, sulla base dei piani d'azione forniti, le misure adottate in Spagna e in altri Stati membri per contrastare la presenza di questo organismo nocivo. È inoltre dell'avviso che una stretta collaborazione con gli Stati membri colpiti da questo parassita nocivo sia un valido strumento per garantire il rispetto dei provvedimenti introdotti."